



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*
Capitaneria di Porto di Brindisi

AI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Servizio Personale Marittimo
Sezione Contenzioso
Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE
BRINDISI

Prot.: 03.03.43. 10300 CONT

ARGOMENTO: Invio Ordinanza di sicurezza della balneazione n. 28/2012 in data 29.05.2012

In ordine a quanto in argomento, questa Capitaneria di Porto ha predisposto la nuova ordinanza di sicurezza della balneazione volta a disciplinare, in coordinamento ed integrazione con l'Ordinanza della Regione Puglia del 03.04.2012, la tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei bagnanti e di chiunque svolga attività ricreative sul mare.

Pertanto, i Comuni rivieraschi e gli operatori del settore, ognuno in ordine alle proprie specifiche competenze, sono interessati e coinvolti dal predetto provvedimento.

In particolare:

1. Le Amministrazioni Comunali dovranno dare massima pubblicità della presente Ordinanza negli appositi albi ed assicurare costantemente il regolare funzionamento dei servizi di competenza lungo la costa con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 17 del citato provvedimento;

2. i circoli nautici e gli stabilimenti balneari dovranno assicurare l'osservanza delle presente Ordinanza, nonché sensibilizzare associati ed utenti in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione, così come dettato nell'allegato provvedimento, che si invia, con preghiera di massima diffusione.

Si rammenta che lo stesso è consultabile sul sito www.brindisi.guardiacostiera.it

IL COMANDANTE
CV (CP) Giuseppe MINOTAURO

- > MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ROMA
- > MARICOGECAP ROMA
- > PROCURA DELLA REPUBBLICA BRINDISI
- > MARIDIPART TARANTO
- > UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BRINDISI
- > DIREZIOMARE BARI
- > COMFORSBARC BRINDISI
- > MARIBASE BR (p.p. COMANDI INTERESSATI)
- > REGIONE PUGLIA BARI – Servizio Demanio
- > QUESTURA BRINDISI – SQUADRA NAUTICA
- > PROVINCIA BRINDISI
- > C.DO PROVINCIALE VV.F – BRINDISI
- > C.DO PROVINCIALE CC – BRINDISI
- > C.DO PROVINCIALE G.D.F.- BRINDISI
- > C.DO COMPAGNIA CC – BRINDISI
- > COMANDO COMPAGNIA G.D.F. – BRINDISI
- > COMANDO NAVALE G.D.F. BRINDISI
- > CIRC. DOGANALE BRINDISI
- > UFF. POLIZIA DI FRONTIERA – SCALO DI BRINDISI
- > SANITA' MARITTIMA
- I> AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI (ALBO)
- > 15 STORMO – 58 CENTRO SAR AEROPORTO BR
- > COMPAMARE BARI – TARANTO – MOLFETTA – GALLIPOLI
MANFREDONIA
- > CIRCOMARE: MONOPOLI – OTRANTO
- > LOCAMARE SAN CATALDO DI LECCE
- > DELEMARE: SAVELLETRI – S.FOCA DI MELEDUGNO

- > COMUNE DI BRINDISI (ALBO)
- > COMUNE DI FASANO (ALBO)
- > COMUNE DI OSTUNI (ALBO)
- > COMUNE DI CAROVIGNO (ALBO)
- > COMUNE DI SAN PIETRO
VERNOTICO (ALBO)
- > COMUNE DI TORCHIAROLO (ALBO)
- > A.S.L. BR 1
- > PILOTI BRINDISI
- > ORMEGGIATORI BRINDISI
- > IMPRESA F.LLI BARRETTA
- > AVVISATORE MARITTIMO BR
- > BRINDISI MARE SRL
- > D'ORIANO MARIA EDELMA SRL
- > LEGA NAVALE ITALIANA BR
- > CIRCOLO DELLA VELA BR
- > CC.I.AA. BINDISI
- > PROVVEDITORATO INTERR –
OO.PP. BARI – UFF. OO.MM.
- > PORT. TURISTICO MARINA DI BR
- > CANTIERE NAUTICO DANESE
- > CANT. NAUT. NAVALBALSAMO
- > CANTIERE NAUTICO BALSAMO
- > CANTIERE NAUTICO DEFLO
- > ASS. AG. RACC. M.mi COMP di BR
- > UFFICO NOSTROMO – SEDE
- > SALA OPERATIVA – MEZ. NAUT.
- > COOPERATIVE PESCATORI:
 - SOCOOPER via Paternò 22 - FASANO
 - SALENTINI, VIA Lupiae 27 LECCE
 - IL DELFINO VIIA Tevere 26 S.FOCA
 - F.SCO DE LEONARDIS C.so Perrini 21
 - LA FOLGORE, via Tevere 5 S.Foca



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi

Ordinanza n° 28/2012

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Il Comandante della Capitaneria di Porto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Brindisi:

- Visti** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Vista** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Vista** la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- Visto** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura";
- Visto** l'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172";
- Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205";
- Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";
- Visto** il D.P.R. 3 dicembre 2008, n° 211 "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- Visto** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- Visto** il Dispaccio n° 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- Vista** la vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia in data 03 aprile 2012;
- Vista** la propria Ordinanza n° 13/07 in data 23 maggio 2007 recante la disciplina delle attività diportistiche nel Circondario Marittimo di Brindisi;
- Vista** la propria Ordinanza n° 47/11 in data 1 giugno 2011 recante norme per la sicurezza della balneazione nel Circondario Marittimo di Brindisi;
- Viste** le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Brindisi di interdizione di specchi acquei a causa di pericolosità della falesia:
- n. 09/2008 in data 11 marzo 2008 (specchio acqueo in località "Giancola" del Comune di Brindisi);
 - n. 31/2008 in data 26 maggio 2008 (specchio acqueo in località "Cerano" del Comune di San Pietro Vernotico);
 - n. 49/2010 in data 02 agosto 2010 (specchio acqueo in località "Torre Guaceto" del Comune di Brindisi);
- Vista** l'Ordinanza n. 1 del 2008 del Comune di San Pietro Vernotico in data 03 giugno 2008 di interdizione del tratto di spiaggia antistante il tratto di falesia ricadente in agro di San Pietro Vernotico – località "Cerano";
- Vista** l'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2011 del Comune di Brindisi di interdizione dei tratti di spiaggia in varie località del Comune di Brindisi, così come modificata in data 29 giugno 2011;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti, rientranti nella competenza di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, nel Circondario Marittimo di Brindisi che comprende la costa dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
- Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di elevare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

ORDINA

Campo di Applicazione

Art. 1. La presente ordinanza trova applicazione nel periodo di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, per la balneazione, come stabilito dalla Regione Puglia, dal 1 maggio al 30 settembre, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, all'interno del Circondario Marittimo di Brindisi coincidente con la costa dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.



Per l'emergenza in mare²
e sulle spiagge...



Zone di Mare Interdette alla Navigazione

Art. 2. La fascia di mare fino a 200 mt di distanza dalla costa è riservata in via permanente alla balneazione, durante il periodo di validità della presente ordinanza.

In tale fascia di mare sono **VIETATI**:

- a) il transito, la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale;
- b) l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvo i casi in cui l'utilizzazione è legittimata da concessione demaniale marittima;
- c) l'attività di pesca (disciplinata dai successivi artt. 25 e 26);

Ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canotti), i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili devono navigare oltre tale fascia destinata alla balneazione, da raggiungere attraverso gli appositi corridoi di lancio.

Art. 3. Dai divieti che precedono, sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia marittima, nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di **colore rosso o arancione** ancorati al fondo e posti a distanza non superiore ai 25 metri uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, e in corrispondenza dell'estremità del fronte mare. Qualora gli effetti di avverse condizioni meteorologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura dell'appositore darne tempestiva comunicazione a mezzo fax o e-mail a questa Autorità Marittima, con l'onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, fermo restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO o SPOSTATO"**.

E' vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai predetti gavitelli di segnalazione, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Art. 5. Laddove le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica plurilingue riportante la dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO"**.

Zone di mare vietate alla balneazione

Art. 6. La balneazione è **VIETATA**:

- a) nei porti e negli approdi turistici;
- b) nel raggio di metri **100** dalle strutture portuali;
- c) sulle rotte dirette di entrata/uscita dagli stessi sorgitori;
- d) entro metri **100** dagli insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- idonea cartellonistica, che indichi il divieto di avvicinamento, opportunamente posizionata a terra in modo ben visibile .
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinate all'attracco di unità per un raggio di metri **200**;
 - f) all'interno dei corridoi di lancio;
 - g) negli specchi acquei in concessione destinati all'ormeggio di unità di qualsiasi genere;
 - h) a meno di 50 metri dai mezzi nautici impegnati in operazioni di soccorso o polizia marittima e dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento delle acque;
 - i) negli specchi acquei antistanti la foce di torrenti, canali e lame, entro un raggio di mt.50, salvo che l'Autorità comunale o Sanitaria non imponga una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
 - j) nelle zone di mare indicate da eventuali Ordinanze di interdizione emanate per motivi di sicurezza (quali ad esempio, pericolo di crollo o caduta massi da costoni rocciosi/franosi);
 - k) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita ordinanza dell'Autorità Comunale, che dovranno essere segnalate da appositi cartelli redatti in più lingue, posizionati a cura dei Comuni interessati.

È permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone sulle scogliere frangiflutti e opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Segnalazione del limite delle acque sicure

Art. 7. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità metri 1,60) entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di **colore bianco** disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di mt.10 uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta in più lingue con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO".

Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

Corridoi di Lancio

Art. 8. I titolari delle aree in concessione per locazione di natanti ed i titolari degli stabilimenti balneari, qualora autorizzati con specifico atto di concessione a fornire il servizio di noleggio di natanti a remi, jole, canoe, pattini e mezzi similari, devono predisporre appositi "corridoi di lancio" riservati alla partenza ed all'atterraggio delle unità, previa comunicazione alla competente Autorità Marittima.

Le Amministrazioni Comunali, ove ritengano di voler fornire tale apprestamento di sicurezza nell'ambito del litorale di propria giurisdizione, dovranno comunicare preventivamente tale determinazione amministrativa a questa Autorità Marittima.

Art. 9. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri **10**;



**Per l'emergenza in mare⁴
e sulle spiagge...**



- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di **colore giallo** distanziati a intervalli di **20** metri nei primi **100** metri da terra e successivamente ad intervalli di **50** metri, collegati tra loro con sagola galleggiante;
- d) individuazione delle imboccature al largo mediante posizionamento di gavitelli esterni di delimitazione di colore bianco;
- e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DI MEZZI NAUTICI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

Qualora gli effetti di avverse condizioni meteorologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura dell'appositore darne tempestiva comunicazione a mezzo fax o e-mail a questa Autorità Marittima, con l'onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, fermo restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino **"CORRIDOIO DI LANCIO TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO E NON UTILIZZABILE"**.

Art. 10. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.

Norme di comportamento finalizzate alla sicurezza della balneazione

Art. 11. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf) e similari, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- b) le unità devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, con velocità non superiore a 3 nodi;
- c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Art. 12. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico per la balneazione, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare, presieduta da un bagnino di salvataggio o un assistente bagnanti, appartenenti alle società/associazioni riconosciute, con relativo brevetto in regolare corso di validità, per ogni **80 metri** di fronte mare.

La suddetta postazione deve essere posizionata in modo tale da garantire a chi la presiede la libera e completa visibilità del tratto di spiaggia e dello specchio acqueo di competenza.

Art. 13 Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato in forma collettiva, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società.

I titolari di stabilimenti balneari che intendano organizzare il servizio di salvataggio collettivo devono far pervenire alla Capitaneria di Porto di Brindisi una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti



**Per l'emergenza⁵ in mare
e sulle spiagge...**



determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni struttura, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento con l'indicazione della sua dislocazione.

Il Piano dovrà altresì indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, il numero dei natanti a disposizione, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare ai bagnini di salvataggio/assistenti bagnanti lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

Il Piano è approvato dalla Capitaneria di Porto di Brindisi.

In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

Art. 14. La postazione di salvataggio, deve essere segnalata da apposito pennone, visibile dall'intero arenile in concessione/specchio di mare antistante, sul quale dovrà essere issata una bandiera il cui colore indicherà quanto appresso indicato:

- una **bandiera di colore bianco** indicante la regolare attivazione della postazione;
- una **bandiera gialla**, indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni a causa di raffiche di vento;
- una **bandiera di colore rosso** indicante balneazione pericolosa per condizioni meteorologiche avverse o per sospensione del servizio di salvamento. La bandiera di colore rosso sarà parimenti issata quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea es. inquinamento delle acque. L'avviso di pericolosità della balneazione dovrà essere inoltre ripetuto più volte anche per altoparlante.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura del bagnino di salvataggio o dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.

Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto presso la postazione di salvataggio, unitamente ad un elenco riepilogativo dei recapiti utili e di emergenza (118 emergenza sanitaria, 1530 guardia costiera, 112 carabinieri, 113 polizia di stato, 115 vigili del fuoco, 117 GdF più Enti/Autorità locali per richiesta informazioni/servizi pubblici).

Art. 15. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti munito di idoneo brevetto in regolare corso di validità rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A. contraddistinto dalla sigla "M.I.P.", indicante la competenza ad operare in mare.

Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti per ogni piscina presente nella struttura balneare, distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. Il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica, costituita da apposita maglietta/canottiera recante in maniera ben visibile la dicitura **SALVATAGGIO** o **SALVAMENTO** ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.

In nessun caso il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.



**Per l'emergenza in mare⁶
e sulle spiagge...**



Art. 16. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari o del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio di salvataggio collettivo, dotare il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti di idoneo battello, tipo pattino o similare, colorato in rosso, recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento", con caratteri ben visibili, (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa), serie di bandiere indicate all'articolo 14, fischietto, maschera, pinne, binocolo, pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale per adulti e bambini, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite o similare. In corrispondenza dei limiti estremi della concessione devono essere posizionati almeno un salvagente anulare omologato munito di sagola galleggiante della lunghezza non inferiore a 25 mt.

Art. 17. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.

Art. 18. Oltre a quanto previsto nella presente ordinanza ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni di primo soccorso e ogni altra attrezzatura ritenuta utile e necessaria per il primo soccorso:

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, conforme agli allegati 1 e 2 del D.M. 388/2003, i cui articoli dovranno essere reintegrati, in caso di eventuale uso, facendo attenzione anche alle scadenze;
- tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, normobariche senza valvola di regolazione e mascherina ovvero bombola di ossigeno portatile (2 Lt.) con manometro, erogatore e mascherina.

Pesca ed Attività Subacquee

Art. 19. Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni, durante la stagione balneare l'esercizio della pesca da superficie è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa.

E' vietato l'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 mt dalle spiagge ed è altresì vietato attraversare la fascia di mare destinata alla balneazione con arma subacquea carica.

Art. 20. Chiunque eserciti attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (pallone galleggiante sormontato da bandiera rossa con banda trasversale bianca nelle ore diurne, luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte nelle ore notturne, entrambi i segnali devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.



Art. 21. I nuotatori al di fuori delle acque riservate alla balneazione, qualora non siano accompagnati da unità di appoggio, devono avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di tre metri e dotarsi di una cuffia di colore ben visibile.

Art. 22. Le unità a vela o motore in transito in prossimità dei segnali di cui sopra, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore ai 100 metri.

Disposizioni Particolari

Art. 23. Nell'ambito del Circondario Marittimo è vietato sorvolare il litorale e gli adiacenti specchi acquei, sino a 200 mt. dalla costa, con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; per le ulteriori fattispecie relative alla disciplina del volo da diporto e/o sportivo si rimanda a quanto previsto dal D.P.R 9 luglio 2010, n. 133.

Art. 24. Acquascooters, moto d'acqua e simili devono navigare secondo quanto espressamente previsto dall'Ordinanza n. 13/2007 in data 23 maggio 2007.

Art. 25. La navigazione dei *kite-surf* e le caratteristiche dei corridoi di lancio ad essi dedicati è disciplinata dalle norme di cui al capo VII dell'Ordinanza n. 13/2007 in data 23 maggio 2007.

Disposizioni finali

Art. 26. La presente Ordinanza deve essere esposta all'ingresso sia delle strutture turistico-balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili.

Art. 27. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge.

Art. 28. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art. 29. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua emanazione. Da tale data si intenderà abrogata la precedente Ordinanza n. 47/2011 in data 1 giugno 2011.

Brindisi, 25 maggio 2012

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Giuseppe MINOTAURO



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

